



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 in data 25-06-2015

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA GIUNTALE N. 69 DEL 21/05/15 E NUOVO ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSENSO ALL'UTILIZZO DI DIPENDENTE DI QUESTO ENTE, AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DA PARTE DI ALTRO COMUNE, EX ART. 1, CO. 557, LG. 311/2004.

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **12:00** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FRANCHI FRANCO	SINDACO	X	
RISI SABRINA	VICE SINDACO	X	
CAMPIONE DARIO	ASSESSORE	X	
OSTONI MASSIMO	ASSESSORE		X
CICCARDINI RAMONA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del d.lgs. 267 / 2000;

Esaminata la nota prot. 505 in data 09/05/15 in atti di questo Comune, con cui il Comune di Val Rezzo ha richiesto l'autorizzazione di potersi avvalere ex art. 1, co. 557, Lg. 311/2004 del dipendente Matteo Falchi, in forza presso l'Ufficio Tecnico dell'intestato Ente e al di fuori dell'orario di servizio dello stesso, per affidargli mansioni relative ed equipollenti al profilo professionale del medesimo;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 69 del 21/05/15 con la quale si esprimeva atto di indirizzo per la favorevole autorizzazione al dipendente Matteo Falchi per n. 8 ore di prestazione lavorativa straordinaria in favore del Comune di Val Rezzo, ex art. 1, co. 557, Lg. 311/2004;

Rilevato che a far data dalla richiamata deliberazione giuntale e sino ad oggi il predetto provvedimento non ha avuto esecuzione, in quanto il Comune di Val Rezzo non ha dato seguito alla sopra menzionata richiesta e che pertanto, *medio tempore*, il medesimo dipendente non ha prestato alcuna attività lavorativa per l'Ente richiedente;

Rilevato altresì che il Comune di Val Rezzo, per le vie brevi ed informali a chiesto nuovamente la possibilità di avvalersi della medesima risorsa umana , in forza presso l'Ufficio Tecnico dell'intestato Ente e al di fuori dell'orario di servizio dello stesso, per affidargli mansioni relative ed equipollenti al suo profilo professionale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, annullando, ora per allora, anche in via di autotutela, la precitata deliberazione giuntale n. 69 del 21/05/15 che non ha esplicato alcun effetto materiale, non essendo stata concretizzata da parte dell'Ente richiedente l'utilizzazione del dipendente già autorizzato che pertanto non ha mai, *medio tempore*, prestato alcuna attività lavorativa nei confronti del Comune di Val Rezzo;

Ritenuto dunque opportuno conferire nuovamente la predetta autorizzazione, al fine di consentire la finalizzazione della relativa procedura da parte del Comune di Val Rezzo;

Richiamato l'art. 1, co. 557 della L. 311/2004;

Rilevato che la summenzionata normativa consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di potersi servire dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Esaminato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'istituto *de quo*;

Rilevato che secondo il più recente orientamento delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (cfr. Sez. Piemonte 223/2012; Sez. Lombardia 23/2009; Sez. Veneto 17/2008) la formula organizzativa introdotta dal precitato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente e che in ragione di tale circostanza non occorre la costituzione di un nuovo contratto di lavoro bensì è sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza;

Rilevato, inoltre, che permanendo il rapporto di lavoro a tempo pieno di tali dipendenti in capo all'Ente di provenienza si impone particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale; in particolare quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;

Rilevato che il dipendente Matteo Falchi è già stato autorizzato a prestare attività lavorativa presso altro Ente, al di fuori dell'orario di servizio e segnatamente per n. 4 ore settimanali;

Rilevato altresì che il limite massimo della durata massima consentita della prestazione lavorativa settimanale, ai sensi del vigente CCNL EE.LL. è di n. 48 ore e che dunque, dedotte le 36 ore di prestazione oraria ordinaria nonché le precitate n. 4 ore di prestazione oraria straordinaria presso altro Ente, rimangono disponibili per il medesimo, ulteriori n. 8 ore di c.d. "straordinario" utilizzabili da altro Ente, ex. art. 1, co.557 Lg. 311/2004;

Acquisito il consenso del dipendente interessato, che ha espresso per le vie brevi ed informali la sua disponibilità a svolgere attività di lavoro in orario straordinario presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Val Rezzo;

Ritenuto opportuno procedere in merito, purché l'autorizzata prestazione lavorativa in orario straordinario in favore del Comune di Val Rezzo non sia superiore a n. 8 ore settimanali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio a cui il dipendente *de quo* è stato attribuito quale risorsa umana, che, valutato il carico di lavoro dell'Ufficio di appartenenza, ha confermato la possibilità di privarsi della eventuale possibilità di richiedere la prestazione in orario straordinario del medesimo;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147*bis* del D.Lgs. 267 / 2000;

All'unanimità dei voti dei presenti, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

1. le premesse di cui in narrativa, sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare ora per allora, anche in via di autotutela, la deliberazione giuntale n. 69 del 21/05/15 che non ha esplicato alcun effetto materiale, non essendo stata concretizzata da parte dell'Ente richiedente l'utilizzazione del dipendente già autorizzato e che pertanto non ha mai, *medio tempore*, prestato alcuna attività lavorativa nei confronti del Comune di Val Rezzo;
3. di conferire nuova autorizzazione e consenso in tal senso e pertanto di dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio e del Servizio interessato affinché si autorizzi per n. 8 ore settimanali la prestazione oraria straordinaria del dipendente Matteo Falchi in favore del Comune di Val Rezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Lg. 311/2004;
4. di dare atto che l'efficacia della nuova autorizzazione avrà decorrenza identica e conseguente all'intervenuta efficacia della presente deliberazione, ai sensi della normativa in materia;
5. di demandare all'Ufficio competente ogni successivo ed eventuale atto idoneo a finalizzare la procedura di cui sopra;

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva e separata unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267 / 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario Comunale
F.to GIANPIETRO NATALINO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
GIANPIETRO NATALINO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gianpietro Natalino", written over a horizontal line.